

5.9.2018

A8-0245/120

Emendamento 120

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo. ***Le eccezioni di cui al titolo II della presente direttiva non possono essere escluse per via contrattuale.***

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/121

Emendamento 121

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri *dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva* a fini non commerciali *con un istituto* di tutela del patrimonio culturale *per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:*

- a) *l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;*
- b) *sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;*
- c) *tutti i titolari di diritti possano in*

Emendamento

Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri, *tenuto conto della loro realtà e della loro legislazione, contribuiscono all'istituzione di regimi semplificati che stabiliscano la libertà di accesso* a fini non commerciali *ad opere fuori commercio che facciano parte di raccolte e siano messe a disposizione online dagli istituti* di tutela del patrimonio culturale.

qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l'applicazione della licenza a tali opere o materiale.

2. Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

a) la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";

b) la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;

c bis) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c),

anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l'opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano

richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:

a) le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;

b) in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero

c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).

Or. pt

5.9.2018

A8-0245/122

Emendamento 122

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Utilizzi transfrontalieri

Utilizzi transfrontalieri

1. *Le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 7 possono essere utilizzati dall'istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente alle condizioni previste dalla licenza in tutti gli Stati membri.*
2. *Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l'intera durata di quest'ultima.*
3. *Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.*

1. *Al fine di promuovere la libertà di accesso e la condivisione delle conoscenze, gli utilizzi transfrontalieri delle opere o di altro materiale protetto contemplati dall'articolo 7 sono promossi e approfonditi sulla base della cooperazione tra gli Stati membri.*

5.9.2018

A8-0245/123

Emendamento 123

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

- 1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.***
- 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.***
- 3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.***
- 4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico.***

AM\1162326IT.docx

PE624.050v01-00

*Tale termine è calcolato a decorrere dal
1° gennaio dell'anno successivo alla data
di pubblicazione.*

Or. pt

Motivazione

Gli studi condotti in alcuni Stati membri, che hanno adottato le soluzioni raccomandate dalla Commissione europea, evidenziano risultati contraddittori e, in certa misura, preoccupanti e contrari agli obiettivi perseguiti. Ciò giustifica una riflessione più approfondita sulle soluzioni da attuare per cui è opportuno che tali questioni non siano affrontate nell'ambito della presente direttiva.